

## STATUTO

### **"\_INFRAGRI Società Consortile a Responsabilità Limitata" (in forma abbreviata "\_\_\_\_\_ scarl")**

#### **ARTICOLO 1**

##### **DENOMINAZIONE SOCIALE**

1. È costituita ai sensi degli art. 2615 ter e 2462 cod. civ. e seguenti, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione **"INFRAGRI\_ Società Consortile a Responsabilità Limitata"**, di seguito denominata anche **"\_INFRAGRI scarl"**.

#### **ARTICOLO 2**

##### **SEDE**

1. La società consortile ha sede legale in Napoli, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione c.c..
2. Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.

#### **ARTICOLO 3**

##### **OGGETTO SOCIALE**

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile, mutualistico e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di realizzare e gestire una Infrastruttura Tecnologica di Innovazione dedicata alle Tecnologie Agro-Industriali nel rispetto dei dettami indicati dall'Avviso MUR n. 3265 del 28/12/2021 per la "Concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione" da finanziare nell'ambito del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU azione di riferimento 3.1.2 (di seguito "Decreto").
2. A tale scopo la Società con l'infrastruttura per l'innovazione svilupperà innovazioni tecnologiche e integrate per la digitalizzazione del sistema agroalimentare fornendo nuovi prodotti, processi, strumenti, dispositivi, servizi e sistemi di supporto alle decisioni dell'agroindustria. La società

opererà in ambito agroindustriale per implementare tecnologie ed applicazioni di diverse tipologie tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: robotica, smart e remote sensing, internet of things, intelligenza artificiale per la fenotipizzazione e la selezione rapida di genotipi produttivi resilienti agli stress e adattati ai cambiamenti climatici o per il rilevamento degli organismi/culture e del territorio, catene del valore blockchain, analisi utilizzo e condivisione di big data.

3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere attività strumentali e correlate allo stesso.

4. La Società potrà compiere qualsiasi operazione economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto consortile, fatta espressa esclusione per le operazioni di raccolta del risparmio e per quelle altre che risultano vietate dalla legge.

5. La Società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

6. La Società, nell'espletamento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle risorse strumentali e del personale dei propri soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'infrastruttura per l'innovazione, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio e di ciascun soggetto pubblico e privato coinvolto. A tal proposito l'utilizzo del personale e di strutture sarà disciplinato da convenzioni e/o contratti.

7. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

8. La Società potrà assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 c.c..

9. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

#### **ARTICOLO 4**

##### **DURATA**

1. La durata della società è stabilita sino al 2041, salvo eventuali proroghe o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e, in caso di proroga, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti.

#### **ARTICOLO 5**

## PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 C.c.;
- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci e a tale scopo destinati.

## ARTICOLO 6 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00. I soci privati partecipano con una quota pari al 51% del capitale sociale. La quota di partecipazione in mano privata non potrà comunque superare il 51%.

2. E' attribuita all'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2481 c.c. la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 100.000,00, con l'espressa facoltà di stabilire di volta in volta, la scindibilità o meno dei singoli aumenti.

Detta facoltà dovrà essere esercitata nel periodo massimo di mesi tre decorrenti dalla data dell'efficacia della delibera di aumento. All'Organo Amministrativo è delegato altresì il potere di fissare i termini sia per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, sia per l'esecuzione complessiva dell'operazione delegata.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2481-bis, comma 1, ult. periodo, c.c., spetta (nei termini e con le modalità disciplinati dal presente statuto ai sensi dell'art. 2473, comma 1, c.c.) a tutti i soci cui non venga offerto il diritto di sottoscrizione in sede di aumento di capitale deciso dagli amministratori.

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, fuori dall'ipotesi prevista nel comma precedente, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c. e comunque nel rispetto delle proporzioni del precedente comma 2; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, comunque in conformità a quanto previsto nel presente Statuto Sociale.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi. In nessun altro caso i soci pubblici potranno essere gravati da responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte, perdite di

gestione o comunque derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi altra natura.

5. È esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

## **ARTICOLO 7**

### **SOCI**

1. Possono essere ammessi alla Società consortile, salvo quanto previsto nei seguenti commi, soggetti pubblici e/o privati nazionali e internazionali che svolgono attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'Art. 3 purché scelti mediante procedura di evidenza pubblica
2. L'ammissione di nuovi Soci, fuori dall'ipotesi prevista nel precedente articolo 6, viene deliberata dall'Assemblea dei Soci mediante aumento di capitale sociale, con le maggioranze previste dal presente Statuto sociale.
3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

## **ARTICOLO 8**

### **OBBLIGHI DEI SOCI E MODALITA' DELLA PARTECIPAZIONE DI UNIVERSITA' PUBBLICHE ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA VIGILATI DAL MUR**

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.
2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.
3. I soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dall'Assemblea nei termini di cui al successivo art. 15, comma 7 lett. f).
4. In particolare, con riferimento all'art. 2615 ter c.c., comma 2, in nessun caso le Università pubbliche e gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR potranno essere gravati da patti che richiedano contributi in danaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte ed alla quota di finanziamento per l'attuazione del Progetto, ma saranno tenute esclusivamente ad apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.
5. In caso di perdite di gestione, le Università pubbliche e gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

## **ARTICOLO 9**

### **ALIENAZIONE DELLE QUOTE**

1. Fino alla conclusione dell'investimento previsto per la realizzazione dell'infrastruttura per l'innovazione è vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale.
2. Successivamente alla conclusione dell'investimento per la realizzazione dell'infrastruttura per l'innovazione, il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti dal Registro delle Imprese, secondo la procedura di cui appresso.
3. I soci aventi natura giuridica di Università statali e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.Lgs. 218/2016, godono del diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per le quote in trasferimento da soci aventi la stessa natura. Nel caso in cui tale diritto di prelazione non venga espresso e tale trasferimento di quote sia necessario, in misura totale o parziale, per il mantenimento della maggioranza privata delle quote sociali, il Consiglio di Amministrazione determina la redistribuzione delle quote dai soci aventi natura giuridica pubblica, nella misura complessiva a tale scopo strettamente necessaria. Su eventuali quote residue, così conseguenti, gli altri soci godono del diritto di prelazione, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.
4. La medesima procedura, così adottata a favore dei soci aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione fra i soci della loro stessa natura, è da adottarsi a favore dei soci non aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione da soci della loro stessa natura fermo restando, per entrambe le tipologie di soci, la scelta mediante procedure di evidenza pubblica.

## **ARTICOLO 10**

### **RECESSO DEL SOCIO**

1. Il diritto di recesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del presente statuto, compete al socio nei casi previsti dalla legge.
2. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso stesso, ovvero dalla data in cui il socio ha avuto notizia del compimento dell'operazione alla quale consegue la possibilità di esercitare il diritto medesimo, il tutto ai sensi dell'art. 2473 c.c..
3. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

4. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

5. I Soci Enti Pubblici - ed i Soci di diritto privato controllati da enti pubblici - possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza - o Enti controllanti - o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi; si applicano le disposizioni dell'art. 2473 c.c..

## **ARTICOLO 11**

### **ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:

- a) non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dall'Assemblea;
- b) abbia svolto un'attività in contrasto con quella della società;
- c) utilizzi risorse sociali per questioni personali;
- d) compia gravi irregolarità da parte dei soci amministratori;
- e) abbia impedito il perseguimento dell'oggetto sociale;
- f) abbia assunto obbligazioni per conto della società;
- g) violi obblighi di riservatezza;
- h) abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.

2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.

3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lett. a), il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo pec o di lettera raccomandata A/R. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.

5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.

6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis c.c..

## **ARTICOLO 12**

### **CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL'ESCLUSIONE DI SOCI**

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si perde la qualità di socio.
2. La quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri Soci.

## **ARTICOLO 13**

### **DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 175/2016, e del rispetto del principio previsto nel Partenariato Pubblico Privato della separazione tra la gestione affidata al privato ed il controllo di competenza del pubblico si attribuiscono diritti particolari ai soci. Sono, pertanto, attribuiti diritti, per la costituzione degli organi amministrativi, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, c.c., come di seguito specificato:

- un componente del Consiglio di Amministrazione che assume la carica di Presidente viene nominato dall'Assemblea su proposta dei soci privati
- due componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea su proposta dei soci pubblici

## **ARTICOLO 14**

### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

1. Sono organi della società:
  - l'Assemblea dei soci;
  - l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
  - il Comitato Tecnico Scientifico
  - il Comitato di Gestione
  - il Sindaco unico ovvero il Collegio Sindacale.

2. Non è possibile istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

## ARTICOLO 15

### ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci iscritti nel Registro Imprese alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.
3. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
4. L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
6. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
7. Nell'ambito delle sue prerogative, l'Assemblea dei Soci:
  - a) delibera se affidare la gestione della società ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al presente Statuto ed in conformità alla vigente normativa in materia;
  - b) nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quando istituito, fermo quanto previsto dall'articolo 13 del presente Statuto in tema di diritti particolari dei Soci, e delibera sulla sua/loro eventuale revoca e/o sostituzione;
  - c) approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale proposta dall'Organo Amministrativo;



- d) adotta i documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
- e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) delibera circa l'ammontare dell'eventuale contributo annuale su proposta dell'Organo amministrativo. Tali contributi, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, non saranno rappresentati da versamenti in denaro, ma consisteranno esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi;
- g) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto, compreso l'aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, giusto anche quanto previsto all'articolo 7 comma 2 dello Statuto sociale;
- h) delibera sulle eventuali variazioni della sede legale;
- i) delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società;
- l) approva eventuali regolamenti interni della Società;
- m) nomina l'Organo di controllo, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione;
- n) nomina il Comitato Tecnico Scientifico ed il Comitato di Gestione
- p) delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 16

### MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi a mezzo pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c..

## ARTICOLO 17

### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
2. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

## **ARTICOLO 18**

### **QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI**

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
  - modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
  - decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto stesso ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei loro poteri;
  - proroga o lo scioglimento della Società.
3. Il Socio in mora con i versamenti o con l'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui agli articoli 8 e 15, comma 7 lett. f) del presente Statuto non può esercitare il diritto di voto e, conseguentemente, non rileva ai fini del calcolo dei quorum assembleari previsti nel presente Statuto.

## **ARTICOLO 19**

### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea tenendo conto delle esigenze della società e del contenimento dei costi e nel rispetto delle disposizioni di

legge in vigore, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati con le modalità sopra precisate, tenuto conto dei diritti dei soci di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente.

3. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

4. Tutti i componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere requisiti ed esperienze professionali adeguati in relazione all'oggetto delle attività della società. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 c.c. e all'art. 1, comma 734 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

- si trovino in situazione di conflitto di interessi della società.

5. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la composizione di tale organo deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e pertanto gli amministratori devono essere scelti assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

6. Salvo diversa delibera dall'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I rappresentanti delle Università decadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno di avvicendamento nella carica di Rettore.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

8. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spediti mediante pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore a tre giorni. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dal Sindaco; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere

oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Coordinatore del Comitato di Indirizzo di cui all'art. 22 senza diritto di voto.

11. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.

## ARTICOLO 20

### POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. Sono, inoltre, di competenza dell'Organo Amministrativo:

- l'approvazione della proposta di bilancio d'esercizio e preventivo;
- la proposta all'Assemblea dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
- la proposta di istituire, a carico dei Soci, eventuali contributi annuali secondo quanto precisato ai precedenti articoli 8 e 15, comma 7 lett. f);
- le delibere relative all'adeguamento formale dello Statuto a disposizioni normative inderogabili, da proporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale nei limiti, anche temporali previsti dall'art. 6 comma 2;
- l'attivazione della procedura ai fini dell'assunzione del Manager dell' Infrastruttura (MI), in ottemperanza a quanto previsto dall'Avviso MUR n. 3265 del 28/12/2021, nonché secondo le modalità e i tempi previsti dall'Avviso e dal progetto INFRAGRI

3. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ai suoi componenti e può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

## ARTICOLO 21

### LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed al membro del Consiglio di Amministrazione, fornito dei poteri delegati, nei limiti della delega.
2. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha, altresì, i seguenti poteri:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
  - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
  - d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
  - e) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei cinque giorni successivi alla loro adozione;
  - f) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 22

### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. E' costituito il Comitato Tecnico Scientifico composto da tre a cinque membri in rappresentanza dei partner pubblici e privati che ne nomineranno in pari numero; il Presidente, sarà individuato dal soggetto proponente Università degli Studi di Napoli FEDERICO II .
2. Si riunisce su convocazione del proprio Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti e resta in carica per l'intera durata del mandato dell'Organo Amministrativo.
3. il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni di verifica sull'utilizzo di standard scientifici e tecnici all'avanguardia, di indirizzo e di supervisione
4. Il comitato Tecnico Scientifico è nominato dall'Assemblea dei soci, con le modalità di cui al precedente punto 1.

## ARTICOLO 23

### COMITATO DI GESTIONE

1. E' costituito il Comitato di Gestione composto da tre a cinque membri in rappresentanza dei partner pubblici e privati che ne nomineranno in pari numero; il Presidente, sarà individuato dal soggetto privato.

2. Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti e resta in carica per l'intera durata del mandato dell'Organo Amministrativo
3. Il Comitato di Gestione ha la funzione di assistere il Manager dell'Infrastruttura (MI) nella costruzione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura. Il Comitato, ulteriormente, avrà la funzione di approvare i piani economici finanziari e di monitorare il raggiungimento degli obiettivi e le tempistiche di conseguimento; assisterà, inoltre, il MI nella strategia di commercializzazione delle innovazioni implementate dalla struttura
4. Il Comitato di Gestione è nominato dall'Assemblea dei soci, con le modalità di cui al precedente punto 1.

#### **ARTICOLO 24**

##### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale a cui sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile. Il componente ovvero i componenti l'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, in ogni caso la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.
2. Le competenze e i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.
3. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

#### **ARTICOLO 25**

##### **COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI COMITATI; TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE**

1. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere all'Amministratore unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea determina inoltre il compenso da corrispondere al componente ovvero ai componenti dell'Organo di controllo, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla normativa; con la precisazione che, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 175/2016, qualora gli amministratori della società siano dipendenti dell'Ente titolare della partecipazione, ovvero di quello titolare dei

poteri di indirizzo e vigilanza, o della società controllante, gli stessi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'Ente (o società) di appartenenza.

3. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

4. L'organo amministrativo, nel determinare il trattamento economico annuo da corrispondere ad eventuali dirigenti ed ai lavoratori dipendenti, non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa; parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

5. L'Assemblea determina gli eventuali compensi dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato di Gestione

## **ARTICOLO 25**

### **BILANCIO**

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

## **ARTICOLO 26**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

1. Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità di liquidazione e nomina il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri.

2. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

## **ARTICOLO 27**

### **RINVIO**

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

## ARTICOLO 28 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra la Società e i soci, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Società.